

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

LV.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 MAGGIO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	433
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. (1124)	433
PRESIDENTE 433, 435, 436, 437, 440, 441, 442, 443	
FODERARO, <i>Relatore</i> 433, 434, 435, 436, 437, 439, 441, 442	
AMATUCCI 434, 435, 440, 441	
FIETTA 434, 436	
PICCIONI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 433, 435, 437, 440, 441, 443	
BUCCIARELLI DUCCI 435, 440, 441	
LEONE 435	
COLITTO 435	
CAPALOZZA 439, 440, 441, 442	
GUERRIERI EMANUELE 440	
GULLO 441	
CONCETTI 441	
BELLONI 441, 442	
BIANCO 442	
ROCCHETTI 442	

La seduta comincia alle 9.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bettiol Giuseppe.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. (1124).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta ci siamo fermati all'ultimo comma dell'articolo 32, che è del seguente tenore:

« Il sostituto percepisce i diritti e le indennità che spetterebbero all'ufficiale giudiziario sostituito e annota gli atti compiuti nei registri del proprio ufficio ».

A questo comma l'onorevole Lecciso propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« Dopo la parola: sostituito, aggiungere le altre: ufficiale giudiziario o aiutante ».

FODERARO, *Relatore*. Accetto l'emendamento.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo accetto anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma con l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Lecciso.

(È approvato).

L'articolo 32 risulta pertanto approvato nel testo seguente:

« Nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario, il capo dell'ufficio può

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1950

avvalersi dell'opera di un aiutante ufficiale giudiziario, addetto allo stesso ufficio; ovvero di un ufficiale giudiziario e, subordinatamente, di un aiutante addetto ad altro ufficio della medesima sede, richiedendone la designazione al capo dell'ufficio presso il quale è addetta la persona della cui opera intende avvalersi.

In materia penale l'autorità giudiziaria può avvalersi anche degli agenti di polizia giudiziaria, ad eccezione della notifica di citazione dell'imputato.

Il sostituto ufficiale giudiziario o aiutante percepisce i diritti e le indennità che spetterebbero all'ufficiale giudiziario sostituito e annota gli atti compiuti nei registri del proprio ufficio ».

Segue l'articolo 33:

« In qualsiasi caso di urgenza e di impedimento dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante ufficiale giudiziario; il capo dell'ufficio può richiedere il conciliatore del luogo dove l'atto deve essere eseguito perché provveda a mezzo dell'usciera di conciliazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 34:

« Nelle Corti di assise che funzionano in luogo che non sia sede di Corte di appello il servizio è disimpegnato dagli ufficiali giudiziari o dagli aiutanti ufficiali giudiziari addetti al tribunale, designati dal presidente del tribunale medesimo.

Ai designati competono gli stessi diritti ed indennità che spetterebbero agli ufficiali giudiziari della Corte di appello ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 35:

« Nella circoscrizione della sede distaccata di pretura la notificazione degli atti in materia civile, penale e amministrativa, può essere compiuta promiscuamente dall'ufficiale giudiziario o dall'aiutante ufficiale giudiziario e dall'usciera di conciliazione della sede distaccata.

Spetta all'usciera di conciliazione l'assistenza alle udienze ».

AMATUCCI. Faccio notare che l'ultimo comma attribuisce all'usciera di conciliazione l'assistenza alle udienze, mentre l'articolo 152 stabilisce che negli uffici ai quali siano addetti

aiutanti ufficiali giudiziari è demandata ad essi l'assistenza alle udienze.

Ora, per evitare una contraddizione ed anche perché mi sembra eccessivo attribuire soltanto all'usciera di conciliazione questo diritto, escludendo l'aiutante, propongo che il comma sia così emendato:

« Spetta all'usciera di conciliazione l'assistenza alle udienze, ove manchi l'ufficiale giudiziario o l'aiutante ufficiale giudiziario ».

FODERARO, *Relatore*. Con questa dizione parrebbe che l'assistenza alle udienze spettasse all'ufficiale giudiziario; invece, secondo questo ordinamento, non gli spetta mai.

Proporrei la seguente formulazione:

« L'usciera di conciliazione può assistere alle udienze ».

AMATUCCI. A me sembra che sarebbe bene stabilire che l'assistenza all'udienza spetta all'aiutante ufficiale giudiziario.

Affidare al potere discrezionale del capo dell'ufficio giudiziario la possibilità di fare assistere all'udienza l'aiutante ufficiale giudiziario o l'usciera di conciliazione significa svuotare di contenuto questo provvedimento.

Non posso aderire all'emendamento proposto dal relatore; modifico invece così il mio emendamento:

« L'assistenza all'udienza spetta all'aiutante ufficiale giudiziario e, in mancanza, all'usciera di conciliazione ».

FODERARO, *Relatore*. Dato che per alcuni atti si è voluto valorizzare anche l'usciera di conciliazione, questa facoltà deve valere soprattutto per l'assistenza alle udienze; altrimenti, l'ufficiale giudiziario o l'aiutante si dovrebbe trasferire insieme col pretore dalla sede principale alla sede distaccata, il che costituirebbe una spesa inutile, perché la funzione dell'assistenza all'udienza può essere benissimo assolta dall'usciera di conciliazione.

Tuttavia, forse è un po' rigida la disposizione del disegno di legge, che demanda l'assistenza all'udienza in via esclusiva all'usciera di conciliazione.

Pertanto, col mio emendamento, si attenua questo rigore.

FIETTA. Propongo la seguente formulazione:

« L'assistenza alle udienze può essere demandata anche all'usciera di conciliazione ».

In via principale, è funzione dell'ufficiale giudiziario o dell'aiutante; in via subordinata, dell'usciera di conciliazione.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1950

FODERARO, *Relatore*. In sostanza, l'emendamento Fietta riproduce il mio; ma, in quella forma, potrebbe far pensare che ci fosse bisogno, caso per caso, di un provvedimento di autorità, non derivante dalla legge.

Comunque, se nella sostanza è identico al mio, lo accetto.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetto l'emendamento Fietta.

BUCCIARELLI DUCCI. Io sono favorevole all'emendamento Fietta, che in sostanza riproduce l'emendamento del relatore, ma che mi sembra formulato con maggiore chiarezza.

LEONE. La gerarchia delle responsabilità mi pare sia questa: spetta all'aiutante ufficiale giudiziario l'assistenza alle udienze, ma sorge il problema per le sedi distaccate. Secondo il disegno di legge sembrerebbe che nelle sedi distaccate di pretura spetti sempre all'uscieri di conciliazione l'assistenza alle udienze.

Dicono alcuni colleghi: questo può essere opportuno e necessario, ma non deve essere un principio rigido.

Potremmo arrivare alla conclusione che anche nelle sedi distaccate l'assistenza alle udienze spetti all'aiutante ufficiale giudiziario della sede principale. Tuttavia, può essere necessario ed opportuno, per circostanze particolari e per eventuali impegni di questo organo ausiliario, rivolgersi all'uscieri di conciliazione. Allora bisogna stabilire l'organo che sceglie l'ausiliario: deve essere il pretore.

Pertanto, io propongo il seguente emendamento:

« Il pretore, tuttavia, per udienze da tenersi nelle sedi distaccate può disporre che vi assista l'uscieri di conciliazione ».

Propongo altresì che questa norma sia aggiunta all'articolo 152, e che sia soppresso il secondo comma dell'articolo 35.

COLITTO. Sono d'accordo sull'opportunità di sopprimere il secondo comma dell'articolo 35 e di trasferire la norma all'articolo 152, con la seguente formulazione:

« Negli uffici ai quali sono addetti aiutanti ufficiali sono demandate ad essi la notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa, e l'assistenza alle udienze. Nelle sedi distaccate di pretura tale assistenza può essere demandata dal pretore all'uscieri di conciliazione ».

LEONE. Ritiro il mio emendamento ed aderisco a quello proposto dal collega Colitto.

AMATUCCI. Rinunzio al mio emendamento, e aderisco a quello Colitto, che contiene lo stesso concetto.

FODERARO. Sono contrario alla proposta Colitto-Leone, in quanto ritengo che la formulazione proposta dall'onorevole Fietta risolva ogni questione relativa a questo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 35.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la proposta soppressiva del secondo comma, avanzata dagli onorevoli Colitto e Leone:

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma, proposto dall'onorevole Fietta:

« L'assistenza alle udienze può essere dal pretore demandata anche all'uscieri di conciliazione ».

(*È approvato*).

Segue l'articolo 36:

« In materia penale, ed in caso di necessità, il primo presidente della Corte di appello ha facoltà di ordinare che gli ufficiali giudiziari si trasferiscano ad esercitare le loro funzioni in qualsiasi luogo del distretto della Corte, munendoli di una commissione nominativa contenente l'indicazione della natura dell'atto e la designazione del luogo in cui deve essere eseguito. La commissione deve sempre essere menzionata nell'atto al quale l'ufficiale giudiziario procede.

Gli ufficiali giudiziari che si trasferiscano fuori della circoscrizione territoriale dell'autorità cui sono addetti senza avere avuto la commissione nominativa prescritta incorrono nella perdita dei diritti e delle indennità che loro sarebbero spettati, e sono inoltre puniti con l'ammenda disciplinare ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 37:

CAPO VII.

FUNZIONI DIRETTIVE

ART. 37.

« Negli uffici giudiziari ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari è nominato un ufficiale giudiziario dirigente.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1950

La nomina e la revoca sono disposte con decreto del primo presidente della Corte Suprema di cassazione o della Corte di appello, secondo la rispettiva competenza ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 38:

« L'ufficiale giudiziario dirigente è scelto tra gli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio tenendo conto della idoneità alle funzioni direttive, dei precedenti di carriera e della anzianità ».

FODERARO, *Relatore*. Propongo che siano soppresse le parole: « e della anzianità », perché l'ufficiale giudiziario dirigente deve, soprattutto, avere la idoneità alle funzioni direttive; non importa che sia più o meno anziano, purché ricopra un determinato grado.

FIETTA. Se si tien conto dell'anzianità per l'avanzamento anche in altre categorie, non capisco perché si debba escludere per quella degli ufficiali giudiziari.

FODERARO, *Relatore*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 38.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 39:

« L'ufficiale giudiziario dirigente ordina e disciplina il lavoro, ripartendolo equitativamente fra gli ufficiali giudiziari con riguardo alle attitudini di ciascuno, e risponde al capo dell'ufficio del regolare funzionamento dei servizi.

Egli non è di regola esentato dalle normali attribuzioni ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 40:

CAPO VIII.

COMMISSIONE DI VIGILANZA E DI DISCIPLINA — ANZIANITÀ DI SERVIZIO E NOTE DI QUALIFICA

SEZIONE I. — Commissione di vigilanza e di disciplina.

ART. 40.

« Presso ogni Corte di appello è istituita una Commissione di vigilanza e di disciplina per gli ufficiali giudiziari, composta dal primo

presidente o da chi ne fa le veci, dal procuratore generale della Repubblica o da chi ne fa le veci e dall'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello o, in sua assenza o impedimento, dall'ufficiale giudiziario più anziano addetto alla Corte, ed ove manchi, dall'ufficiale giudiziario dirigente del tribunale del capoluogo.

Il segretario della Commissione è nominato dal primo presidente fra i funzionari di cancelleria e segreteria.

Analogamente è costituita la Commissione presso la Corte Suprema di cassazione per gli ufficiali giudiziari addetti alla Corte stessa. In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente o di quello più anziano della Cassazione, è chiamato a sostituirlo l'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 41:

SEZIONE II. — Anzianità e stato maggiore.

ART. 41.

« L'anzianità degli ufficiali giudiziari si computa dalla data in cui conseguono ciascuna qualifica indicata nell'articolo 42, e, in caso di nomina contemporanea, da quella della qualifica precedente, ferma per gli ufficiali giudiziari di pretura la classificazione ottenuta nella graduatoria di cui agli articoli 18 e 19.

Nell'anzianità di servizio e di qualifica non sono computati:

1°) il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia;

2°) quello trascorso in istato di sospensione dalle funzioni a causa di procedimento penale terminato con sentenza di condanna a pena detentiva e negli altri casi limitatamente a quello della sospensione che fosse inflitta in successivo procedimento disciplinare;

3°) quello trascorso in espiazione della pena detentiva;

4°) quello trascorso in istato di sospensione applicata come pena disciplinare ovvero ai sensi dell'articolo 145, primo e secondo capoverso;

5°) quello trascorso dal giorno in cui l'ufficiale giudiziario abbia perduto in qualsiasi modo tale qualità sino al giorno dal quale decorre la riammissione in servizio.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1950

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità o per servizio militare è computato interamente ».

FODERARO, *Relatore*. Ricordo che per l'articolo 28 il Governo chiese la sospensiva, per rinviare ad un articolo successivo la decisione in tema di qualifica o di grado.

Uguale proposta mi pare debba farsi per il primo comma di questo articolo, in attesa dell'esame dell'articolo 42.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio, relativamente al primo comma dell'articolo 41, avanzata dal relatore ed accettata dal Governo.

(*È approvata*).

Pongo in votazione gli altri comma dell'articolo 41.

(*Sono approvati*).

Segue l'articolo 42:

« Con la graduatoria del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia è pubblicata anche quella di tutti gli ufficiali giudiziari, distinta in quattro capi, comprendenti rispettivamente gli ufficiali giudiziari addetti alla Corte di cassazione, alle Corti di appello, ai tribunali e alle preture.

Il numero d'ordine nella graduatoria per ciascun ufficiale giudiziario è determinato dall'anzianità di qualifica, indicandosi pure a lato di ciascun nome la data di nascita e quella dell'assunzione in servizio ».

FODERARO, *Relatore*. In sede di discussione dell'articolo 28, l'onorevole Sottosegretario si riservò di dare chiarimenti in merito alla questione se si dovesse parlare di « grado » o di « qualifica » proprio nella discussione di questo articolo. Ora, siccome egli non è presente, propongo la sospensiva anche per l'articolo 42.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio, dell'esame dell'articolo 42, fatta dal relatore.

(*È approvata*).

Segue l'articolo 43:

« Ogni ufficiale giudiziario in occasione della sua nomina deve, appena immesso in possesso, presentare al suo superiore diretto, in quadruplicato originale, uno stato matricolare conforme al modello annesso al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato

giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 44:

« Degli originali dello stato di cui nell'articolo precedente, uno resta depositato nella cancelleria dell'ufficio in cui lo stato fu presentato, e gli altri tre debbono essere trasmessi rispettivamente alla cancelleria della Corte di appello, alla segreteria della procura generale della Corte d'appello e al Ministero di grazia e giustizia.

Di qualunque cambiamento nella posizione dell'ufficiale giudiziario si fa espressa menzione negli originali suindicati ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 45:

« In caso di trasferimento dell'ufficiale giudiziario, l'originale dello stato matricolare custodito presso la cancelleria dell'ufficio al quale egli era addetto è trasmesso immediatamente alla cancelleria dell'ufficio al quale sia stato trasferito.

Quando per effetto del trasferimento l'ufficiale giudiziario debba passare nel distretto di altra Corte di appello ovvero alla Corte di cassazione, sono trasmessi alla cancelleria dei detti uffici ed alla segreteria delle rispettive procure generali gli originali dello stato matricolare esistenti presso la cancelleria della Corte da cui l'ufficiale giudiziario dipendeva e presso la rispettiva segreteria di procura generale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 46:

SEZIONE III. — Note di qualifica.

ART. 46.

« I capi, degli uffici giudiziari, entro il mese di gennaio di ciascun anno, devono esprimere, con note di qualifica, il loro giudizio sulla capacità, operosità e condotta di ciascun ufficiale giudiziario, con speciale menzione di qualsiasi fatto che valga a dimostrare il merito e il demerito.

Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di ottimo, distinto, buono, mediocre e cattivo.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1950

La qualifica è comunicata all'interessato su apposito foglio, ove egli appone la propria firma, e le note, di cui ai commi precedenti, sono trasmesse alla Commissione di vigilanza e disciplina.

Entro quindici giorni dalla comunicazione l'interessato può ricorrere alla Commissione di vigilanza e disciplina, la quale, dopo aver richiesto, ove lo creda, gli opportuni chiarimenti al capo dell'ufficio, conferma o modifica la qualifica con deliberazione inoppugnabile, che viene comunicata all'interessato medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 47:

« Qualora, per uno o più anni, non abbiano potuto essere compilate le note, la qualifica dell'ufficiale giudiziario, quando occorra, è stabilita per gli anni stessi dalla Commissione di vigilanza e disciplina insindacabilmente, tenuto conto degli elementi di fatto e di giudizio in possesso degli uffici ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 48:

CAPO IX.

DISCIPLINA E PROCEDIMENTO
DISCIPLINARESEZIONE I. — *Disciplina.*

ART. 48.

« Il primo presidente della Corte Suprema di cassazione esercita la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari della Corte.

I primi presidenti delle Corti di appello hanno la sorveglianza sopra tutti gli ufficiali giudiziari del distretto.

I presidenti dei tribunali hanno la sorveglianza sopra tutti gli ufficiali giudiziari del circondario.

I pretori hanno la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio.

L'ufficiale giudiziario dirigente esercita la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari in sottordine ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 49:

« Gli ufficiali giudiziari che violino gli obblighi di ufficio o comunque vengano meno ai propri doveri, oltre all'ammonimento di cui al successivo articolo 50, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, salva l'eventuale azione penale:

- 1°) la censura;
- 2°) l'ammenda disciplinare;
- 3°) la sospensione;
- 4) la destituzione.

Agli effetti disciplinari la competenza è determinata dal luogo in cui l'ufficiale giudiziario esercitava il suo ufficio quando commise il fatto addebitatogli.

I provvedimenti con i quali sono applicate le sanzioni disciplinari debbono essere annotati nello stato matricolare e comunicati, in copia, per via gerarchica al Ministero ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 50:

« L'ammonimento consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo dell'ufficiale giudiziario all'osservanza dei suoi doveri.

Esso viene applicato dai magistrati investiti del potere di sorveglianza ed è eseguito oralmente dal capo dell'ufficio, che ne redige processo verbale.

L'ufficiale giudiziario cui fu applicato l'ammonimento può chiedere, nel termine di cinque giorni, che sia aperto il procedimento disciplinare ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 51:

« Quando non sia da far luogo al procedimento disciplinare, la censura e l'ammenda disciplinare sono inflitte dal magistrato investito del potere di sorveglianza, dopo di avere invitato l'ufficiale giudiziario a discolarsi.

In caso di procedimento disciplinare, la Commissione di cui all'articolo 40 può direttamente infliggere la censura o l'ammenda disciplinare con provvedimento non impugnabile, ovvero trasmettere gli atti al Ministero col proprio parere per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare da infliggere con decreto ministeriale.

Nella ipotesi prevista dal primo comma, nel termine di venti giorni dalla rispettiva comunicazione della inflitta sanzione, il primo

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1950

presidente può disporre e l'ufficiale giudiziario può richiedere che sia iniziato il procedimento disciplinare. Trascorso detto termine senza che sia stato disposto o richiesto il procedimento disciplinare, la sanzione diventa esecutiva ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Segue l'articolo 52:

« La censura è inflitta:

a) per negligenza e per lievi mancanze di servizio;

b) per contengno non corretto verso i propri superiori, colleghi e dipendenti ovvero verso il pubblico;

c) per irregolare condotta.

La censura consiste nel contestare all'ufficiale giudiziario la mancanza commessa e il biasimo in cui è incorso nonché nell'avvertimento di non più ricadervi.

Nel caso di censura applicata dalla Commissione di vigilanza e di disciplina, la contestazione e l'avvertimento all'ufficiale giudiziario sono fatti dal presidente della Commissione medesima se l'inculpato siasi presentato per essere sentito, o per mezzo del magistrato da cui dipende, all'uopo delegato.

Della censura è redatto verbale da conservare nel fascicolo personale dell'ufficiale giudiziario, esistente presso la Corte. Copia di detto verbale è trasmessa al Ministero.

Quando l'inculpato non ottemperi, senza giustificato motivo, alla intimazione di presentarsi per ricevere la censura, incorre di diritto nella sospensione; e gli atti relativi sono trasmessi a tal uopo al Ministero di grazia e giustizia ».

CAPALOZZA. Propongo la soppressione della lettera c) del primo comma. Non è chiaro infatti cosa vuol dire la espressione: « irregolare condotta ».

È espressione così vaga ed elastica, che si presta a tutte le interpretazioni. Probabilmente, irregolare condotta potrà essere quella dell'ufficiale giudiziario che viola il regolamento stradale oppure il comportamento dell'ufficiale giudiziario non consono alle idee politiche dei superiori.

Se questo concetto della irregolare condotta viene concretizzato in qualche cosa che garantisca l'ufficiale giudiziario, da una parte, e, dall'altra, possa dare una direttiva per la applicazione del provvedimento, non ho ragione d'insistere; diversamente, credo che non si possa tenere l'ufficiale giudiziario sotto questa minaccia così indeterminata.

FODERARO, *Relatore*. La formula « irregolare condotta » si riferisce soltanto a scorrettezze ed irregolarità nella vita privata.

Con questo disegno di legge l'ufficiale giudiziario si avvia verso la statizzazione, viene parificato, sotto molteplici profili, all'impiegato dello Stato di grado XI; quindi, il legislatore esige che questo pubblico funzionario anche nella vita privata tenga una condotta tale, da non fare sfigurare la funzione di cui è investito.

Non vi è nessuna allusione di carattere politico. Ma, se la formula sembra generica, si può precisare che si tratta di irregolarità nella condotta privata.

CAPALOZZA. Apprezzo molto le precisazioni fornite dal relatore, che in certo senso mi rassicurano. Penso, tuttavia, sia sempre inopportuno mantenere una disposizione di questo genere.

Irregolare condotta nella vita privata, cosa significa? Vita privata è anche quella del cittadino che fa della politica.

Se si vuole intendere condotta irregolare dal punto di vista morale, allora lo si dica; ma potrei controbattere che anche la politica fa parte della morale. Per questa via si potrebbe anche arrivare a quella interpretazione, che ad un certo momento ha dato il fascismo, che non permetteva che fossero concessi certificati di buona condotta a quanti professassero principi contrari al fascismo. In un secondo tempo, si arrivò a pretendere, per la concessione del certificato di buona condotta, la buona condotta morale e politica. Ecco perché io vorrei avere tassative assicurazioni che dal concetto di « buona condotta morale » è esclusa in modo assoluto ogni considerazione di carattere politico.

Pertanto mantengo il mio emendamento soppressivo, e in via subordinata propongo il seguente emendamento aggiuntivo:

« Dopo le parole: per irregolare condotta, aggiungere la parola: morale. »

FODERARO, *Relatore*. La norma si riferisce alla correttezza nella vita privata, e ritengo che possa lasciare assolutamente tranquillo l'onorevole Capalozza. Sono pertanto contrario all'emendamento soppressivo. Propongo, comunque, il seguente emendamento sostitutivo: « Per grave scorrettezza nella vita privata ».

CAPALOZZA. Dopo queste dichiarazioni del relatore, insisto nell'emendamento soppressivo, e aderisco in via subordinata all'emendamento del relatore, rinunciando al mio.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1950

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Per le ragioni espresse dal relatore mi dichiaro contrario all'emendamento soppressivo Capalozza, e aderisco all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo, fino all'alinea b) incluso.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Capalozza, soppressivo dell'alinea c), al quale si sono dichiarati contrari il relatore e il Ministro.

(Non è approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento sostitutivo dell'alinea c) proposto dal relatore: « *alle parole*: per irregolare condotta, *sostituire le altre*: per grave scorrettezza nella vita privata ».

GUERRIERI EMANUELE. Non avrei alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dall'onorevole relatore, ma mi pare che sarebbe troppo pericoloso introdurre dei criteri nuovi in questo campo. Se l'espressione del disegno di legge è consacrata dall'uso, perché dobbiamo modificarla?

BUCCIARELLI DUCCI. Concordo con le dichiarazioni dell'onorevole Guerrieri.

La dizione è ormai consacrata dall'uso, ed io ritengo che debba essere mantenuta.

AMATUCCI. Mi associo anch'io alle dichiarazioni dell'onorevole Guerrieri, e faccio rilevare che l'espressione si ritrova in qualsiasi altro testo, specie se riguardi l'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato, ed è confermata anche nell'articolo 56, dove si parla di contegno scorretto. Dichiaro, quindi, che voterò contro l'emendamento del relatore.

FODERARO, *Relatore*. Ritiro l'emendamento che ho proposto.

CAPALOZZA. Faccio mio l'emendamento dell'onorevole Foderaro.

PRESIDENTE. Pongo, dunque, in votazione l'emendamento testé letto, fatto proprio dall'onorevole Capalozza.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo 52.

(È approvata).

L'articolo 52 risulta pertanto approvato nel testo originario.

Segue l'articolo 53:

« L'ammenda disciplinare consiste nel pagamento di una somma da lire 500 a lire 10.000 a favore dello Stato.

Essa è inflitta oltre che negli altri casi stabiliti dal presente ordinamento:

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravità di essi;

b) per lieve insubordinazione;

c) per violazione dell'articolo 26;

d) per inosservanza del segreto di ufficio, che non abbia prodotto conseguenze dannose;

e) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno o di abusi da parte del personale dipendente;

f) per avere eseguito atti del proprio ministero valendosi di persone estranee al servizio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 54:

« La sospensione importa, proporzionalmente alla sua durata, la cessazione temporanea dall'esercizio delle funzioni, la privazione dell'indennità integrativa e la privazione della quota di cui agli articoli 126 e seguenti. Essa può durare da uno a sei mesi, salvo che la legge non disponga diversamente, ed è inflitta, oltre che negli altri casi previsti dal presente ordinamento:

a) per recidiva nei fatti che dettero motivo a precedente ammenda o per maggiore gravità di essi;

b) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;

c) per grave insubordinazione;

d) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia prodotto conseguenze dannose;

e) per pregiudizio recato agli interessi dello Stato, anche se determinato da negligenza;

f) per offesa al decoro dell'Amministrazione;

g) per uso dell'ufficio a fini personali;

h) per qualunque manifestazione collettiva che miri ad esercitare pressioni su l'azione dei superiori o a diminuirne la autorità;

i) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1950

l) per avere ecceduto scientemente i limiti delle proprie attribuzioni ».

CAPALOZZA. Propongo la soppressione della lettera h) dell'articolo 54, dove si dice: « per qualunque manifestazione collettiva che miri ad esercitare pressioni sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità ». A me sembra che con questa disposizione si tenda alla soppressione del diritto di sciopero.

GULLO. Senza arrivare allo sciopero, è evidente che con questa norma si vuole giungere alla proibizione di qualsiasi riunione, intesa magari a chiedere un miglioramento o altra cosa, oppure per protestare contro l'atteggiamento di un determinato presidente della Corte di appello, inoltre, a me pare, che questa materia sarà oggetto della legge sindacale, e in questo modo noi ne precorriamo la disciplina, tanto più che questa legge è imminente.

CONCETTI. Non mi pare assolutamente che la lettera h) dell'articolo 54 incida minimamente nel diritto di sciopero. Infatti essa riguarda qualunque manifestazione collettiva che tenda ad esercitare pressioni sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità, e sarebbe solo pazzesco che si volesse introdurre una norma cosiffatta, in quanto il principio del diritto di sciopero è costituzionalmente inattaccabile.

BUCCIARELLI DUCCI. Concordo pienamente con le osservazioni dell'onorevole Concetti.

FODERARO, *Relatore*. Onorevole Capalozza, posso assicurarla che le sue preoccupazioni circa il diritto di sciopero sono assolutamente infondate. In questa norma non si fa alcuna allusione al diritto di sciopero, e inoltre lo sciopero potrebbe essere soltanto atto di protesta nei confronti dello Stato, non mai nei confronti dei superiori, i quali genericamente spesso possono dare disposizioni che potrebbero non riuscire gradite ai loro dipendenti. Quindi, il suo emendamento soppressivo può senz'altro essere ritirato.

CAPALOZZA. Mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Belloni ha presentato un emendamento aggiuntivo alla lettera h), del seguente tenore: « salvo l'esplicazione dell'attività sindacale ».

BELLONI. A prima vista questo emendamento potrebbe sembrare superfluo, ma a mio avviso è bene introdurre questa precisazione nella norma.

AMATUCCI. Alla lettera e), dell'articolo 52 alle parole: « per pregiudizio recato

agli interessi dello Stato », propongo di sostituire la dizione: « per grave pregiudizio recato agli interessi dello Stato ». Infine, proponerei la soppressione della lettera i), dove si dice: « per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori ». La prima modifica da me proposta, non ha bisogno di ampia spiegazione, in quanto è chiaro che, l'ufficiale giudiziario può incorrere in sanzioni solo se compia atti che rechino gravi pregiudizi agli interessi dello Stato. Non si può certamente immaginare una grave sanzione nei suoi confronti, solo se egli abbia dimenticato di apporre una marca da bollo su di un atto giudiziario. Per quanto poi riguarda la soppressione della lettera i), se il fatto riveste particolare gravità, vi è il codice penale che provvede alla tutela di questi diritti.

FODERARO, *Relatore*. Per quanto riguarda il primo emendamento, cioè la aggiunta della parola « grave » dichiaro di accettarlo. Per quanto riguarda invece la soppressione della lettera i) dichiaro di non poterla accettare, perché ormai l'ufficiale giudiziario è entrato nell'orbita dei funzionari dello Stato, per cui non gli è consentito di denigrare lo Stato e i suoi superiori.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Belloni: « salvo l'esplicazione dell'attività sindacale », dichiaro che esso è assolutamente superfluo, dopo le dichiarazioni sopra fatte.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole relatore.

AMATUCCI. Non insisto sul mio emendamento soppressivo della lettera i).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 54, fino all'alinea d) compreso.

(È approvata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Amatucci alla lettera e), e cioè aggiungere la parola « grave », prima della parola « pregiudizio ».

BUCCIARELLI DUCCI. Vorrei sapere dall'onorevole relatore, se le stesse sanzioni previste per gli ufficiali giudiziari, siano estese anche agli aiutanti di cancelleria...

FODERARO, *Relatore*. Devo ricordare ai colleghi che l'attuale disegno di legge mira soprattutto ad elevare moralmente la classe degli ufficiali giudiziari, conferendo loro dignità e prestigio, e richiedendo loro quel determinato titolo di studio ed altri requisiti, mentre correlativamente essi sono sottoposti ad una più rigida disciplina, per i nuovi do-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1950

veri che sono loro derivati da questa nuova posizione. L'ultimo comma dell'articolo 148 estende anche agli aiutanti ufficiali giudiziari, le stesse norme che riguardano gli ufficiali giudiziari.

ROCCHETTI. Voto a favore dell'emendamento Amatucci, purché esso sia interpretato nel senso che la gravità non debba riferirsi solò all'entità del danno materiale fatto allo Stato.

PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento Amatucci.

(È approvato).

Pongo in votazione gli alinea f) e g)..

(Sono approvati).

Passiamo ora all'emendamento soppressivo del comma h), proposto dall'onorevole Capalozza.

CAPALOZZA. Dichiaro di essere lieto delle spiegazioni che mi sono state fornite dall'onorevole relatore, e che sono venute anche da altre parti, ma io sono costretto ad insistere nel mio emendamento soppressivo, perché la dizione usata mi richiama troppo da vicino il regolamento carcerario, dove esiste una norma, che commina punitivi gravissimi per quei detenuti che vogliono in qualsiasi modo esercitare pressioni sui loro superiori. Pertanto, ripeto, insisto sul mio emendamento.

BIANCO. Il relatore, pur riconoscendo, nella sostanza, la esattezza della proposta dell'onorevole Belloni, non l'ha accettata, perché, dice, potrebbe compromettere la disciplina futura del diritto di sciopero.

Però, l'onorevole Foderaro non si è accorto della contraddizione in cui è caduto, perché proprio su questo problema dovrebbe esser portato ad accettare la soppressione della lettera h), a meno che non si voglia, in questo modo, cominciare a preparare il terreno a quella che potrà essere la disciplina, molto restrittiva, del diritto di sciopero.

Per questa ragione dichiaro di votare a favore dell'emendamento Capalozza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento soppressivo della lettera h), proposto dall'onorevole Capalozza e non accettato dal relatore né dal Governo.

(Non è approvato).

L'onorevole Belloni propone di aggiungere alla lettera h) la seguente dizione: « salvo la esplicazione dell'attività sindacale ».

BELLONI. Nonostante quanto ha affermato il relatore, ritengo di dover mantenere il mio

emendamento, facendo presente che esso non costituirebbe mai un ostacolo allo sviluppo della legge sindacale, perché si tratta di una attività, che la legge dovrà sempre permettere; quindi non potrà essere mai in contrasto con la regolamentazione che sarà fatta. D'altra parte questa garanzia può tutelare non tanto il diritto generale di sciopero, quanto quegli atti preliminari di carattere sindacale, che potrebbero essere colpiti in base a questa norma, se il mio emendamento non fosse accolto.

FODERARO, *Relatore*. La disposizione della lettera h) non tocca affatto la regolamentazione sindacale. Io affermo che l'aggiunta proposta dall'onorevole Belloni è superflua, perché la legge futura, che regolamenterà tutta questa materia, contemplerà necessariamente la posizione degli ufficiali giudiziari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Belloni alla lettera h): « salva la esplicazione dell'attività sindacale »; non accettato dal relatore né dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo 54.

(È approvata).

Segue l'articolo 55:

« Quando la gravità dei fatti lo esiga, il Ministro per la grazia e giustizia può ordinare la sospensione dell'ufficiale giudiziario durante ed anche prima che sia iniziato il procedimento disciplinare e finò all'esito di questo ».

CAPALOZZA. Propongo la soppressione dell'articolo 55.

Il relatore ha detto che i superiori dell'ufficiale giudiziario sono gli organi del potere giudiziario; qui, invece, risulta che superiori sono anche organi del potere esecutivo, come il Ministro di grazia e giustizia.

Ritengo che almeno su questo punto il relatore, per essere coerente con se stesso, dovrebbe aderire all'emendamento.

FODERARO, *Relatore*. Mi oppongo alla soppressione dell'articolo 55. Non solo non è in contrasto con quello che ho detto, ma è norma di carattere generale, vigente per tutta l'amministrazione dello Stato: mentre è in corso il procedimento disciplinare, l'impiegato dello Stato viene sospeso. Qui vi è in più questo: che, qualora concorrano gravi fatti, il Ministro di grazia e giustizia, ultimo supe-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1950

riore gerarchico, può sospendere anche prima che sia iniziato il procedimento disciplinare. Naturalmente, occorre che il procedimento disciplinare venga in seguito iniziato. È una sospensione precauzionale.

PICCONI, Ministro di grazia e giustizia. Sono d'accordo con l'onorevole relatore per una ovvia considerazione: non si può lasciare nell'esercizio della sua funzione un ufficiale giudiziario che sia sotto procedimento disciplinare.

PRÉSIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 55, proposto dall'onorevole Capalozza.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il testo dell'articolo 55.

(È approvato).

Segue l'articolo 56:

« L'ufficiale giudiziario contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di cattura deve essere sospeso dalle funzioni con decreto del primo presidente della Corte di cassazione, se è addetto a tale ufficio; e con decreto del primo presidente della Corte di appello negli altri casi.

Qualora sia stato emesso mandato od ordine di accompagnamento o di comparizione contro l'ufficiale giudiziario, questi può essere sospeso dalle sue funzioni con decreto della autorità di cui al precedente comma.

Alla moglie o ai figli minorenni dell'ufficiale giudiziario sospeso può essere concesso, durante la sospensione, un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dell'indennità integrativa.

Negli uffici a cui sono addetti due o più ufficiali giudiziari, e, in ogni caso, quando debba farsi luogo alla comunione di cui all'articolo 127, il posto è lasciato vacante durante la sospensione, e l'assegno suindicato è a carico degli altri ufficiali giudiziari per la quota di cui agli articoli 126 e seguenti ed a carico dello Stato per l'eventuale differenza. La rimanenza che all'ufficiale giudiziario potrebbe spettare è accantonata sino all'esito del procedimento penale o disciplinare.

Se il procedimento penale ha termine con provvedimento definitivo di assoluzione o di condanna a sola pena pecuniaria, la sospensione è revocata e l'ufficiale giudiziario è riammesso in servizio e riscuote l'indennità che gli sia ancora dovuta, nonché la rima-

nenza accantonata, detratto l'importo dell'assegno alimentare di cui al terzo comma ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 57:

« Quando in relazione al procedimento penale sia promossa a carico dell'ufficiale giudiziario l'azione disciplinare a termini dell'articolo 66, può essere disposto che la sospensione preventiva di cui agli articoli 55 e 56 continui fino all'esito del procedimento disciplinare.

Qualora per effetto di tale procedimento l'ufficiale giudiziario sia punito con la sospensione, deve essergli computato il periodo della sospensione preventiva sofferta.

Se gli sia inflitta una punizione minore, ovvero la sospensione per la durata inferiore a quella preventiva sofferta, debbono essergli corrisposti in tutto o in parte, secondo i casi, e tenuto conto dell'assegno alimentare di cui al precedente articolo 56, il resto dell'indennità e la rimanenza accantonata.

Nel caso previsto dall'articolo 55, se il procedimento disciplinare ha termine col proscioglimento dell'ufficiale giudiziario, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 56. Se invece sia inflitta all'ufficiale giudiziario una punizione, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

La quota accantonata, quando non sia più dovuta, è ripartita fra gli ufficiali giudiziari che l'hanno accantonata ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 58:

« L'ufficiale giudiziario condannato con sentenza passata in giudicato a pena detentiva, quando non si debba applicare nei suoi riguardi la destituzione, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni con decreto del primo presidente della Corte da cui dipende, finché non abbia scontata la pena o questa sia estinta; e fino a tale termine continua nella sospensione qualora trovisi già sospeso ai sensi dell'articolo precedente a causa del subito procedimento penale.

Il Ministro per la grazia e giustizia può disporre che in attesa dell'espiazione della pena la sospensione non abbia luogo o che sia revocata quella già ordinata ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1950

Segue l'articolo 59:

« Nei casi di sospensione dalle funzioni ai termini degli articoli 55, 56 e 103, terzo comma, spetta al Ministro, o al primo presidente della Corte di cassazione o al primo presidente della Corte di appello che emette il relativo decreto, di concedere contemporaneamente o con successivo decreto l'assegno

alimentare preveduto nel precedente articolo 56 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.